

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

**562** 29 GIU. 2018  
Delibera n. del

Il Direttore Generale, Dottor Andrea CONTI

su proposta del Direttore della Struttura Complessa  
Sistemi Informativi Aziendali

adotta la seguente deliberazione:

**Oggetto:** Adesione accordo quadro tra Liguria Digitale S.p.A. e EL.CO. s.r.l. per i servizi di assistenza, manutenzione, upgrade e supporto esteso 2018-2022.

Importo € 1.477.639,60 IVA inclusa

CIG: 7515915942

Oneri derivanti dall'adozione del provvedimento: € 1.477.639,60 IVA inclusa

di cui a carico del corrente esercizio: € 295.527,92 IVA inclusa

Aut. 2018/16/34 - C.E. 180005025 Importo: 295.527,92 Servizi

premessi che:

- con legge regionale n. 42 18/12/2006 è stato istituito il "Sistema Informativo Integrato Regionale per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria". Negli artt. 11 e seguenti della legge viene descritto e disciplinato il ruolo della società partecipata e controllata dalla Regione "Datasiel Sistemi e Tecnologie di Informatica S.p.A.", istituita ai sensi della legge regionale 9/1985, n. 17, nella conduzione e gestione del S.I.I.R. In particolare a Datasiel viene affidato il compito di acquisire i beni e i servizi informatici e telematici per la Regione Liguria e i soggetti appartenenti al S.I.I.R., nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale;
- con legge regionale n. 20 del 5/8/2014 "Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione" e con D.G.R. 1150/2014 "Linee di indirizzo per la trasformazione della Società Datasiel S.p.A. in società consortile" è stata modificata la ragione sociale della società "Datasiel S.p.A." in "Liguria Digitale S.c.p.a.";
- con nota protocollo n. 18800 del 23/5/2017 avente ad oggetto "Bilancio d'esercizio 2016 Liguria Digitale S.c.p.a.", come deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 14/3/2017 e nel rispetto della delibera di Giunta Regionale n. 77 del 8/2/2017, è stata comunicata la trasformazione societaria di Liguria Digitale da Società Consortile per Azioni a Società per Azioni con efficacia 1/6/2017;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 700 del 18 agosto 2015 questa Azienda ha aderito all'accordo quadro "Liguria Digitale S.c.p.a – EL.CO s.r.l. 2015-2017" trasmesso con PEC protocollo n. 17742 del 4/8/2015;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 945 del 19 novembre 2015 questa Azienda ha aderito all'addendum all'accordo quadro "Liguria Digitale S.c.p.a – EL.CO s.r.l. 2015-2017" trasmesso con le note protocollo n. 470/15/AC00 del 4/8/2015 e n. 512/15/AC00 del 11/9/2015;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 973 del 17 novembre 2016 questa Azienda ha aderito all'addendum all'accordo quadro "Liguria Digitale S.c.p.a – EL.CO s.r.l. 2015-2017 per implementazione integrazione Repository con FSE di Regione Liguria" trasmesso con PEC protocollo n. 27405 del 1/8/2016;
- i contratti di assistenza/manutenzione, oggetto del presente provvedimento, sono scaduti in data 31/12/2017 e pertanto devono essere rinnovati a decorrere dal 1/1/2018;
- per i servizi di assistenza e manutenzione successivi alla scadenza della garanzia ricorrono le condizioni per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara previste dall'art. 63 comma 2 punto b del D.lgs n. 50/2016 (ex art. 57 del D.lgs n. 163 del 12/4/2006) in quanto possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico;
- nel rispetto della Convenzione Quadro tra la Regione Liguria (e quindi anche gli enti S.I.I.R.) e la società Liguria Digitale S.p.A. per lo sviluppo, la conduzione e la gestione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione, questa ASL ha presentato alla società Liguria Digitale S.p.A. la richiesta di fornitura dei predetti servizi.

Preso atto che:

- con PEC protocollo n. 132 del 2/1/2018 (Allegato 1), Liguria Digitale S.p.A. ha trasmesso il documento di "Accordo quadro tra Liguria Digitale S.p.A. e EL.CO s.r.l.", di seguito riassunto:

<b>Descrizione Servizi di assistenza e manutenzione e supporto esteso</b>	<b>Importo An- nuo 2018-2022 IVA esclusa</b>
Componenti software RIS - reperibilità 7x7 h 24 - upgrade piattaforma Fenix (Polaris e Whale CIS)	44.063,00
Componenti software Order Entry	36.240,00
Integrazioni con altri moduli sistema Informativo Aziendale	34.712,00
Componenti software Repository	4.821,00
Presidio on site - n. 2 tecnici per 220 gg/anno Cad.	98.000,00
Supporto Esteso - € 610,00 gg on-site - € 450,00 gg da remoto	
Importo calcolato su gg on-site per 40 gg/anno)	24.400,00 -
<b>TOTALE NETTO ANNUO</b>	<b>242.236,00</b>
<b>IV 22%</b>	<b>53.291,92</b>
<b>TOTALE IVATO ANNUO</b>	<b>295.527,92</b>

Per un totale con IVA al 22% di  $(242.236,00 \times 5) + (53.291,92 \times 5) = € 1.477.639,60$

Si precisa che le giornate di Supporto Esteso verranno fatturate a consuntivo in base all'effettivo consumo.

Tanto premesso

### **IL DIRETTORE GENERALE**

In virtù dei poteri conferitigli con delibera di Giunta Regionale n. 731 del 29 luglio 2016.

Su parere conforme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

### **DELIBERA**

- Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di stipulare con la ditta EL.CO s.r.l. il contratto per la per la fornitura dei servizi di assistenza manutenzione software e supporto esteso per il periodo 1/1/2018-31/12/2022, trasmesso dalla Società Liguria Digitale S.P.A. con PEC protocollo n. 132 del 2/1/2018, con spesa prevista di € 1.477.639,60 (IVA inclusa) di cui € 295.527,92 (IVA inclusa) per l'anno 2018, € 295.527,92 (IVA inclusa) per l'anno 2019, € 295.527,92 (IVA inclusa) per l'anno 2020, € 295.527,92 (IVA inclusa) per l'anno 2021 e € 295.527,92 (IVA inclusa) per l'anno 2022;
- di indicare quale DEC, direttore dell'esecuzione del contratto, il titolare di PO Fabio De Michelis;
- di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta regolarmente registrata a carico del Bilancio Aziendale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale, ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale, ai sensi della vigente normativa e di pubblicarlo altresì all'albo pretorio informatico, ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009 e s.m.i..

**IL PROPONENTE**

Il Direttore Struttura Complessa  
Sistemi Informativi Aziendali

(Dottor Ingegnere Francesco PENSALFINI)

**PER LA REGISTRAZIONE CONTABILE**

Il Direttore della Struttura Complessa  
Gestione delle Risorse  
Economiche e Finanziarie

(Dottor Fabio CARGIOLLI)

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dottor Riccardo ZANELLA)

**IL DIRETTORE SANITARIO**

(Dottorssa Maria Antonietta BANCHERO)

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dottor Andrea CONTI)

Estensore del provvedimento: Francesco Pensalfini

Delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ composta di n. 4 pagine e 1 allegato

**502** 29 GIU. 2018

# ALLEGATO 1

---

**Da:** [prot.docspa@asl5.liguria.it](mailto:prot.docspa@asl5.liguria.it) [mailto:[prot.docspa@asl5.liguria.it](mailto:prot.docspa@asl5.liguria.it)]

**Inviato:** martedì 2 gennaio 2018 12:45

**A:** prot.sia

**Oggetto:** 3.30 - Trasmissione documento : Prot. 2037/17 - Accordo Quadro Liguria Digitale SpA - ELCO. Srl (RIS)

Le e' stato trasmesso un documento con:

RAGIONE: **Inoltro per Competenza**

DESTINATARIO: **SEGRETERIA SIA**

SEGNATURA/ID: **0000132-02/01/2018-ASL5-PROT**

OGGETTO: **Prot. 2037/17 - Accordo Quadro Liguria Digitale SpA - EL.CO. Srl (RIS)**

NOTE GENERALI: -----

NOTE INDIVIDUALI: -----

MITTENTE: [protocollo@pec.liguriadigitale.it](mailto:protocollo@pec.liguriadigitale.it)

**ACCORDO QUADRO – CIG 73398056B1**

Tra:

**LIGURIA DIGITALE S.p.A.**

**Via Melen, 77, 16152 Genova, PI: 02994540108**

**(di seguito anche "Liguria Digitale")**

e

**EL.CO. S.r.L.**

**Piazza della Vittoria 24/B/4, 17014 - Cairo Montenotte (SV), PI: 00921770095**

**(di seguito anche "Elco")**

**Premesso che**

- Regione Liguria, nell'ambito della legge regionale n. 42/2006, ha istituito il Sistema Informativo Integrato Regionale (di seguito anche "SIIR") volto ad essere strumento operativo per lo sviluppo organico ed integrato sul territorio regionale della società dell'informazione, per favorire il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nonché per giungere ad un contenimento e ad una razionalizzazione della spesa nel settore ICT;
- in tale ambito l'articolo 11, comma 2, della suddetta legge regionale affida a Liguria Digitale il ruolo di Centrale di Committenza e, quindi, la realizzazione di un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi ICT volto a favorire il contenimento della spesa attuando le più opportune modalità progettuali e realizzative, nonché introducendo economie di scala ed utilizzando procedure di selezione dei fornitori che si basino anche sull'aggregazione ed omogeneizzazione della domanda, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", alla suddetta legge regionale 18 dicembre 2006 n. 42 e ss.mm.ii., alla legge regionale 11 marzo 2008 n. 5 "Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del D. Lgs. n. 163/2006" e ss.mm.ii. e agli artt. 3 e 4 della "Convenzione per la gestione associata della S.U.A.R., tra le Prefetture, la Regione Liguria e gli Enti aderenti" sottoscritta in data 18 settembre 2012;
- le stazioni appaltanti hanno facoltà di concludere Accordi Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- l'utilizzazione dello strumento dell'Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
- ASL2 Savonese, con nota prot. 90272 del 12.10.2017 e ASL5 Spezzino, con nota prot. 45764 del 27.12.2017 - di seguito per brevità "Enti SIIR" - hanno richiesto a Liguria Digitale, in qualità di Amministrazione Aggiudicatrice e ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii di sottoscrivere un Accordo Quadro in favore della Società Elco, in regime di negoziazione diretta ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione evolutiva del sistema RIS, già acquisito e utilizzato dagli Enti rispettivamente interessati, per gli anni 2018-2022, alla luce delle seguenti considerazioni:
  - il sistema RIS (completo nelle sue componenti hardware, software di base e di ambiente e software applicativi), attualmente in uso presso gli Enti, è fornito e gestito integralmente dalla società Elco;
  - il sistema di cui trattasi è e deve essere perfettamente integrato con il sistema PACS;
  - è attualmente in corso la Gara a procedura aperta per la "Realizzazione, manutenzione e conduzione operativa di un sistema per la gestione delle immagini diagnostiche per le Aziende Sanitarie ASL1 Imperiese, ASL2 Savonese e ASL5 Spezzino" della durata di cinque anni;
  - nella suddetta gara è prevista la necessaria integrazione tra il sistema PACS e il sistema RIS della ditta Elco;
  - la suddetta gara, per unanime decisione delle suddette Aziende Sanitarie, non comprende la componente RIS;
- i singoli contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra gli Enti SIIR ed Elco, in base alle modalità ed ai termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
- Elco ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro (rif. Art. 22 seguente) che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- Elco dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

#### Considerato che

- Elco detiene la proprietà intellettuale sul sistema software di cui all'art. 2 che segue, nonché il diritto di esclusiva per l'erogazione dei servizi di manutenzione ad essi connessi; le attività di upgrade/integrazione sono relative ad applicazioni Elco già acquisite dagli Enti SIIR rispettivamente interessati.

Risultano pertanto soddisfatte le condizioni previste dall'art. 63 comma 2 lett. b) punto 3 e comma 3 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai fini dell'aggiudicazione da parte delle

stazioni appaltanti di contratti pubblici prescindendo dall'esperimento di una procedura concorsuale.

- I servizi in oggetto non rientrano tra i servizi oggetto di Convenzioni Consip attive;
- Ad integrazione delle considerazioni di cui alle premesse, dal punto di vista strettamente economico, un eventuale Accordo di durata triennale sarebbe risultato dissimile dall' Accordo di durata quinquennale risultando il costo annuo, nel secondo caso, non vantaggioso rispetto all'analogo valore dell'opzione a tre anni.

**tutto quanto sopra premesso e considerato**

Liguria Digitale ed Elco (di seguito collettivamente indicate come le "Parti"), come in appresso rappresentate, convengono quanto segue:

**Art. 1**

**Valore delle premesse e norme regolatrici**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti ivi richiamati ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. L'esecuzione del presente Accordo Quadro è regolata da quanto in esso disciplinato e nei suoi Allegati nonché:
  - dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
  - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti ed i documenti della procedura negoziata prodotti da Liguria Digitale prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura prodotti da Elco, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da Elco ed accettate da Liguria Digitale.

**Art. 2**

**Oggetto dell'accordo**

Sono disciplinati dal presente Accordo Quadro tutti i rapporti tra i singoli Enti SIIR committenti ed Elco, relativi a:

- A) servizi di assistenza, manutenzione e upgrade software elencati all'art. 5, comma A, che segue a favore di ASL2 Savonese e ASL5 Spezzino;
- B) fornitura servizio di presidio on-site come dettagliato all'art. 5, comma B, che segue a favore di ASL2 Savonese e ASL5 Spezzino;
- C) servizi professionali a consumo elencati all'art. 5, comma C, che segue a favore di ASL5 Spezzino;
- D) servizi di upgrade software come dettagliato all'art. 5, comma D, che segue, a favore di ASL5 Spezzino.



**Art. 3****Durata**

Il presente Accordo Quadro ha una validità pari a 60 (sessanta) mesi a partire dal 01/01/2018, senza possibilità di rinnovo tacito.

**Art. 4****Modalità di attivazione**

1. Il presente Accordo Quadro disciplina le condizioni in forza delle quali gli Enti SIIR, a fronte dell'emissione di specifici contratti annuali, potranno richiedere ad Elco i servizi e le forniture, o anche parte di essi, di cui all'art. 5 che segue.
2. Tutti i contratti che saranno emessi dagli Enti SIIR in favore di Elco dovranno essere debitamente firmati per accettazione da Elco stessa e restituiti agli Enti SIIR entro il termine da Loro indicato nei contratti, pena la perdita di qualsivoglia efficacia dei contratti stessi.

**Art. 5****Corrispettivo**

1. Il corrispettivo massimo complessivo dei contratti per i servizi di cui all'art. 2, non impegnativo per gli Enti SIIR, e per la durata contrattuale di cui all'art. 3, potrà essere pari ad euro 2.297.180,00 (duemilioniduecentonovantasettemilacentottanta) IVA di legge esclusa.
2. Si riportano nella tabella seguente i corrispettivi, distinti per tipologia di servizio e singolo Ente SIIR. Tali corrispettivi devono intendersi espressi in Euro al netto dell'IVA:

**A) Servizi di assistenza, manutenzione e upgrade software:****ASL2 Savonese:**

Descrizione	Canone annuo ASL2	Totale quinquennale ASL2
Componenti software RIS		
- Servizio di assistenza tecnica e manutenzione	84.000,00	420.000,00
- Reperibilità 7/7 H24		
- Upgrade alla piattaforma FENIX		



- **ASL5 Spezzino:**

Descrizione	Canone annuo ASL5	Totale quinquennale ASL5
Componenti software RIS		
- Servizio di assistenza tecnica e manutenzione	44.063,00	220.315,00
- Reperibilità 7/7 H24		
- Upgrade alla piattaforma FENIX		
Componenti software order entry	36.240,00	181.200,00
Integrazioni	34.712,00	173.560,00
Componente software Repository	4.821,00	24.105,00
<b>TOTALE</b>	<b>119.836,00</b>	<b>599.180,00</b>

Fornitura opzionale aggiornamento sistema Order Entry:

Descrizione	Canone annuo ASL5	Totale quinquennale ASL5
- Aggiornamento sistema Order Entry	30.000,00	150.000,00

**B) Fornitura servizio di presidio on-site:**

- **ASL2 Savonese e ASL5 Spezzino:**

Descrizione	Canone annuo <i>per risorsa professionale</i>	Totale quinquennale ASL2	Totale quinquennale ASL5
Presidio on-site			
Nr. 2 tecnici di presidio (220 gg uomo/anno; 8 ore/gg/uomo)	49.000,00	490.000,00	490.000,00

**C) Servizi professionali a consumo:**

- **ASL5 Spezzino:**

Descrizione	Importo annuo* ASL5	Importo quinquennale* ASL5
Nr. 40 gg/anno supporto esteso		
On-site: € 630,00cad; € 610,00cad	24.400,00	122.000,00
Remoto: € 480,00cad; € 450,00cad		

\* importo massimo calcolato ai fini dell'indicazione del Corrispettivo di Accordo




D) Servizi di upgrade software – modulo gestione percorsi oncologici:

ASL5 Spezzino:

Descrizione	Importo ASL5
Implementazione modulo gestione percorsi oncologici legato agli applicativi RIS e Order Entry	18.000,00
Canone annuo di assistenza tecnica decorrente dal 13° mese post collaudo positivo	2.000,00

Il dettaglio di tutte le suddette voci offerte è contenuto nei Documenti di Offerta di cui all'Art. 23 seguente.

Il corrispettivo contrattuale si riferisce alla fornitura a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti ad Elco dall'esecuzione dell' Accordo Quadro e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato da Elco in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.

I corrispettivi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell' Accordo Quadro ed Elco non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.

**Art. 6**

**Modalità di fatturazione e pagamento**

I corrispettivi di cui all'art. 5 che precede saranno fatturati da Elco, a fronte dell'emissione da parte degli Enti SIIR di specifici contratti, con le modalità che seguono:

- Il corrispettivo relativo ai canoni dei servizi di Assistenza e Manutenzione e dei presidi on-site sarà fatturato da Elco in via trimestrale posticipata.  
Per i moduli la cui entrata in manutenzione è prevista nel corso di validità del presente Accordo, Elco fatturerà i soli mesi effettivi successivi alla scadenza della garanzia, pari ad un anno dall'esito positivo del collaudo.
- Il corrispettivo per i servizi professionali da erogarsi in modalità on site/remoto sarà fatturato con cadenza bimestrale posticipata a consuntivo, sulla base delle attività effettivamente erogate. Alle fatture dovranno essere allegati i documenti attestanti l'erogazione dei relativi servizi prestati, debitamente controfirmati dall'Ente SIIR. Eventuali giornate non utilizzate durante il periodo previsto non verranno fatturate, mentre in caso di esaurimento delle giornate a disposizione sarà sempre possibile ordinare ulteriori giornate alle medesime condizioni economiche.
- Il corrispettivo per le integrazioni software di cui all'art. 5 comma D) sarà fatturato a collaudo positivo avvenuto.




A fronte dell' emissione degli specifici contratti relativi alle prestazioni oggetto del presente Accordo, gli Enti SIIR corrisponderanno a Elco gli importi dovuti a mezzo BONIFICO BANCARIO entro 60 gg data ricevimento fattura.

#### Art. 7

##### Obbligazioni generali e adempimenti a carico del Fornitore

1. Sono a carico di Elco, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5, tutte le attività, le spese, gli oneri ed i rischi relativi alle attività ed agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale, specificato negli artt. 2 e 5 che precedono.
2. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, Elco dichiara di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, e si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore presso gli Enti SIIR nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo Quadro.
3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza di norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico di Elco, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5. Elco non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Liguria Digitale e/o degli Enti SIIR.
4. Elco si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Liguria Digitale e gli Enti SIIR da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. In caso di inadempimento da parte di Elco degli obblighi di cui ai precedenti comma, Liguria Digitale, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro.

#### Art. 8

##### Obbligazioni specifiche a carico del Fornitore

Elco ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Liguria Digitale per la stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, Elco ha l'obbligo di comunicare a Liguria Digitale ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., entro il termine perentorio di n. 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo.



**Art. 9****Riservatezza**

Elco si impegna, per tutta la durata del presente accordo nonché per i 12 (dodici) mesi successivi alla sua cessazione per qualsivoglia motivo, ragione o causa, a non divulgare a terzi qualsivoglia notizia o informazione riguardante gli Enti SIIR delle quali dovesse venire a conoscenza nel corso dello svolgimento degli incarichi regolati dal presente Accordo Quadro, pena la risoluzione del presente Accordo Quadro e/o dei singoli contratti, da invocarsi da parte dei singoli Enti SIIR e fatto comunque salvo il risarcimento del danno subito dagli Enti SIIR a seguito della predetta divulgazione non autorizzata.

**Art. 10****Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Elco assume a proprio esclusivo e totale carico ogni responsabilità conseguente all'uso di opere dell'ingegno, dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti degli Enti SIIR una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, Elco si obbliga a manlevare e tenere indenne uno degli Enti SIIR, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico degli Enti SIIR.
3. Gli Enti SIIR si obbligano ad informare prontamente per iscritto Elco delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in tali casi, Elco riconosce agli Enti SIIR la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto da Elco, sostenendone i relativi costi.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, gli Enti SIIR, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e/o dei singoli contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che Elco ottenga il consenso alla continuazione dell'uso dei beni il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
5. Elco si obbliga con riferimento al *know how*, alle opere di ingegno o ai prodotti in qualsiasi modo caratterizzati da proprietà intellettuale in capo agli Enti SIIR, utilizzati o di cui sia comunque venuta a conoscenza durante l'espletamento del servizio, a rispettare pienamente e incondizionatamente il loro buon diritto sugli stessi e a non utilizzarli per finalità, commerciali o non commerciali, proprie o di terzi anche a conclusione del presente contratto. In caso di violazione al suddetto obbligo durante il presente Accordo Quadro, lo stesso e/o i singoli contratti si intenderanno risolti ai sensi dell'art. 14 seguente. Resta salva la facoltà degli Enti SIIR di agire nelle sedi ritenute maggiormente opportune per la tutela del proprio buon diritto e per il risarcimento del danno o del maggior danno subito.



#### Art. 11

##### Divieto di cessione dell'Accordo Quadro

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è fatto divieto ad Elco di cedere in tutto o in parte l' Accordo Quadro stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto di Liguria Digitale/Enti SIIR al risarcimento di ogni danno o spesa, l'Accordo s'intenderà risolto di diritto.

#### Art. 12

##### Subappalto

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Elco si impegna a depositare presso gli Enti la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto Elco deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, gli Enti possono risolvere i contratti e Liguria Digitale può risolvere il presente Accordo Quadro, salvo il diritto al risarcimento del danno.

#### Art. 13

##### Risoluzione

1. In caso di inadempimento di Elco anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato da Liguria Digitale per porre fine all'inadempimento, Liguria Digitale/Enti SIIR hanno la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell' Accordo Quadro e/o dei singoli contratti e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno di Elco; resta salvo il diritto degli Enti SIIR al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di Liguria Digitale/Enti SIIR, da comunicarsi ad Elco mediante lettera a.r., in tutti i casi previsti nel presente Accordo Quadro ed in particolare in caso di violazione di uno dei seguenti articoli: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23.

4. Nel caso di risoluzione Liguria Digitale e gli Enti SIIR si riservano ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riservano di esigere da Elco il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in presenza di un regolare adempimento dell'Accordo Quadro.



#### Art. 14

##### Recesso

1. Liguria Digitale/Enti SIIR hanno diritto, a loro insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Accordo Quadro e/o dai singoli contratti, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi ad Elco con lettera raccomandata a.r. Fa eccezione il servizio di assistenza, manutenzione e upgrade software di cui all'art. 5 comma A), per cui è facoltà dell'Ente interrompere la fornitura del contratto di manutenzione al completamento del terzo anno di contratto, previo riconoscimento di una penale del 10% sui canoni annuali per il numero di anni che decorrono dall'interruzione del contratto alla conclusione prevista del contratto. Per il presidio on-site sarà possibile rimodulare il servizio, senza l'applicazione di alcuna penale a favore di Elco, a partire dal terzo anno.
2. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico di Elco siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, Liguria Digitale/Enti SIIR hanno diritto di recedere dal presente Accordo Quadro/contratti in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
3. Fatto salvo quanto indicato al suddetto comma 1, in caso di recesso e in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, Elco ha diritto al pagamento esclusivamente di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di Accordo Quadro; Elco rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
4. Dalla data di efficacia del recesso, Elco dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Liguria Digitale/Enti SIIR. Elco si impegna quindi, ora per allora, a porre in essere ogni azione necessaria o utile a consentire il corretto svolgimento del servizio fino alla data di effettiva cessazione dello stesso.

#### Art. 15

##### Responsabilità

1. Elco è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Accordo Quadro.
2. Elco è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, a Liguria Digitale/Enti SIIR, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi.
3. Elco assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della fornitura, manlevando ad ogni fine ed effetto l'Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione o sorveglianza.



#### Art. 16

##### Cauzione

A garanzia di tutti gli impegni contrattuali Elco si impegna a presentare idonea garanzia fideiussoria secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La cauzione dovrà essere prestata in favore degli Enti SIIR, al momento della richiesta da parte loro della documentazione in argomento.

La cauzione dovrà avere efficacia per tutta la durata dei contratti e, successivamente alla scadenza di tali termini, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte di Elco di tutte le obbligazioni nascenti dai medesimi contratti.

La cauzione verrà svincolata dagli Enti SIIR dopo che i contratti avranno avuto piena esecuzione, ovvero quando consti che Elco non abbia lasciato pendenze con gli Enti SIIR o che, in tutto o in parte, la cauzione stessa non debba essere incamerata a titolo di penale.

Elco è tenuta a reintegrare la cauzione di cui gli Enti SIIR si siano avvalsi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione dell' Accordo Quadro e dei relativi contratti, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della richiesta degli Enti SIIR.

In caso di inadempimento a tale obbligo gli Enti SIIR/Liguria Digitale hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro ed i relativi contratti.

Per quanto non espressamente previsto si applica la disciplina di cui all'art. 103 del Codice e ss.mm.ii..

#### Art. 17

##### **Patto di integrità, codice etico e modello di organizzazione, gestione e controllo**

1. Elco dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del "Patto di integrità tra Liguria Digitale S.p.A. e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici" e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione e/o occasione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del presente Accordo Quadro.

2. Elco dichiara di aver preso visione del "Codice Etico approvato dall'Amministratore Unico di Liguria Digitale (di seguito "Codice Etico") e pubblicato sul sito istituzionale della stessa Liguria Digitale [www.liguriadigitale.it](http://www.liguriadigitale.it) (sezione Amministrazione Trasparente/altri contenuti/modello di organizzazione, gestione e controllo/codice etico) e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.

3. Elco dichiara, inoltre, di aver preso visione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231 (di seguito "Modello") adottato da Liguria Digitale e pubblicato sul sito istituzionale della stessa [www.liguriadigitale.it](http://www.liguriadigitale.it) (sezione Amministrazione Trasparente/altri contenuti/modello di organizzazione, gestione e controllo/modello 231) e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai dettami del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231 e ai principi contenuti nel Modello stesso.



4. Elco dichiara, inoltre, di conoscere quando disciplinato nella Legge 6 novembre 2012, n.190 (di seguito c.d. "Legge Anticorruzione") recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.

5. Elco prende, altresì, atto che l'inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice Etico, del Modello e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Accordo Quadro che legittima Liguria Digitale a risolvere lo stesso ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.

#### **Art. 18**

##### **Livelli di servizio e penali**

Gli orari relativi ai servizi di assistenza dei singoli servizi prestati ed i livelli di servizio sono indicati nei Documenti di Offerta e nell'Allegato A di cui all'art. 23 che segue.

In caso di inadempienza da parte di Elco degli obblighi contrattuali, gli Enti SIIR potranno applicare le penali secondo le modalità indicate nell'Allegato A del presente Accordo Quadro.

Resta fermo il limite massimo delle penali applicabili da calcolarsi in una somma pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Qualora l'importo complessivo delle penali superi tale importo, gli Enti SIIR avranno diritto di dichiarare la risoluzione dell'eventuale contratto. Resta fermo, in ogni caso, il diritto degli Enti SIIR di richiedere il risarcimento dei danni ulteriori.

#### **Art. 19**

##### **Foro competente per le controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all'esecuzione ed all'interpretazione del presente Accordo Quadro nonché dei successivi contratti emessi dagli Enti SIIR in favore di Elco, unico foro competente è il Foro di Genova.

#### **Art. 20**

##### **Spese**

Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente Accordo Quadro sono poste a carico di Elco.

#### **Art. 21**

##### **Disposizioni antimafia**

1. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, Elco dichiara di essere in regola e di rispettare pienamente la vigente normativa antimafia.

2. Elco dichiara di non essere stata destinataria di provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né che esistano a suo carico pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.



3. Elco si obbliga a comunicare immediatamente a Liguria Digitale ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata prima della stipula dell'Accordo Quadro con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187.

4. La validità del presente Accordo Quadro è espressamente subordinata all'esito delle verifiche di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998 di competenza della/e Prefettura/e territorialmente competente/i. Lo stesso Accordo Quadro, infatti, è sottoscritto ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del succitato D.P.R. n. 252/1998. Qualora la/le Prefettura/e territorialmente competente/i non fornisca/no i nulla osta necessari, il presente Accordo Quadro si risolverà di diritto, fatto salvo il pagamento da parte degli Enti SIIR dei servizi e delle forniture già prestate.

5. Il presente Accordo Quadro si risolverà di diritto e sarà facoltà di Liguria Digitale chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora nel corso di durata dello stesso, fossero emanati nei confronti di Elco i provvedimenti di cui al secondo comma o Elco non ottemperasse all'obbligo di comunicazione di cui al terzo comma.

## Art. 22

### Documenti amministrativi richiesti

Al presente Accordo Quadro devono essere allegati da parte di Elco:

1. Dichiarazioni personali ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;
2. Patto di Integrità tra Liguria Digitale S.p.A. e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, debitamente firmato;
3. Dichiarazione sostitutiva del certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia;
4. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
5. Dichiarazione di avvenuto versamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): ricevuta attestante il versamento del contributo all'ANAC;
6. PASS OE: copia del documento attestante l'attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPASS; Elco deve registrarsi al sistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul sito [www.avcp.it](http://www.avcp.it). Elco, individuato il presente Accordo Quadro, ottiene dal sistema il PASSOE, che deve essere inviato a Liguria Digitale.

Il presente Accordo Quadro ed i relativi contratti stipulati dagli Enti SIIR sono condizionati in via risolutiva all'esito positivo delle verifiche di legge volte ad accertare la regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale di Elco. In caso di esito non positivo delle verifiche di legge Liguria Digitale e/o gli Enti SIIR potranno recedere dal presente Accordo, fatto salvo il pagamento dei servizi già prestati ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente nei limiti delle utilità conseguite.



Art. 23

Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro, i seguenti documenti:

- Documento di offerta Elco prot. n. ASSI.05.H051816.147 del 28.12.2017 per ASL2 Savonese;
- Documento di offerta Elco prot. n. ASSI.02.H122014.389 del 20.12.2017 per ASL5 Spezzino;
- Documento di offerta Elco prot. n. SWN.01.H122014.389 del 20.12.2017 per ASL5 Spezzino;
- Allegato A "Manutenzione e Assistenza Software Livelli di Servizio e Penali".

2. In caso di discordanza tra i suddetti documenti ed il presente Accordo Quadro, prevarrà l'interpretazione più favorevole agli Enti SIIR.

Genova, li 29-12-2017

Per Liguria Digitale S.p.A.



Per Elco S.r.l.



ELCO S.r.l.  
Piazza della Vittoria 24/B14  
17014 Cairo Montenotte (SV)  
P. IVA 00921770095  
C.F. 01814170047

Allegato A “Manutenzione e Assistenza Software Livelli di Servizio e Penali”.

Livelli di gravità:

1. Tutta l'applicazione è indisponibile agli utenti
2. Funzionalità critiche dell'applicazione sono indisponibili agli utenti
3. Funzionalità non critiche dell'applicazione sono indisponibili agli utenti
4. Funzionalità non critiche dell'applicazione sono indisponibili ma non c'è immediato impatto sull'operatività degli utenti

I livelli di gravità 1 e 2 sono considerati Errori bloccanti

I livelli di gravità 3 e 4 sono considerati Errori non bloccanti.

I livelli di servizio che dovranno essere garantiti sono i seguenti:

Indicatore MS1	Tempo di risoluzione malfunzionamenti segnalati dall'utente
Descrizione	Tempo che intercorre tra la segnalazione dell'intervento e la risoluzione del problema
Valore di soglia	<ul style="list-style-type: none"><li>• Errori bloccanti (livelli di gravità 1-2) Ripristino di una modalità, anche degradata, di funzionamento del sistema entro 10 ore lavorative dalla segnalazione</li><li>• Errori non bloccanti (livello di gravità 3) Ripristino del funzionamento del sistema entro 24 ore lavorative</li><li>• Errori non bloccanti (livello di gravità 4) Ripristino del funzionamento del sistema entro 48 ore lavorative</li></ul>
Indicatore MS2	Puntualità delle consegne delle versioni contenenti modifiche di manutenzione adeguativa
Descrizione	Scostamento temporale rispetto alla data di rilascio pianificata
Valore di soglia	Scostamento massimo del 10% del tempo previsto per la realizzazione della fornitura, rispetto alla data di rilascio pianificata

Il fornitore dovrà inviare agli Enti, con cadenza trimestrale, un rapporto contenente i valori rilevati nei mesi di riferimento relativamente ai parametri del livello di servizio sopra indicato.

Gli Enti si riservano la facoltà, qualora dopo verifica accertino il mancato raggiungimento dei livelli di servizio attesi, di applicare le seguenti penali:

- 1% del canone annuo di manutenzione per ogni 8 ore lavorative\* di ritardo oltre i termini di intervento e ripristino previsti dall'indicatore MS1 (livelli di gravità 1-2)
- Euro 50,00 per ogni 8 ore lavorative\* di ritardo oltre i termini di intervento e ripristino previsti dall'indicatore MS1 (livelli di gravità 3-4)
- Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, in caso di superamento del valore di soglia definito dall'indicatore MS2

*\*per ore lavorative si intendono quelle relative agli orari contrattualizzati per i servizi di assistenza e manutenzione*

Resta fermo il limite massimo delle penali applicabili da calcolarsi in una somma pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale aggiudicato. Qualora l'importo complessivo delle penali superi tale importo, gli Enti avranno diritto di dichiarare la risoluzione dell'eventuale contratto.

Per tutto quanto non espressamente citato si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ELCO. S.r.l.  
Piazza della Vittoria, 24/B/4  
17014 Cairo Montenotte (SV)  
P. IVA 00921770095  
C.F. 01814170047

VISTO 29 DIC 2017